



Spett. le

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza, 230

10126 - Torino

PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018 (Delibera ART n. 120/2017)

Nell'ambito della consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018, avviata da codesta Autorità con delibera n. 120/2017, Trenitalia S.p.A. intende fornire il proprio contributo formulando le seguenti osservazioni in merito alle modalità di individuazione del fatturato rilevante.

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

Nel documento posto a consultazione, vengono indicati i criteri per l'individuazione del fatturato rilevante per la determinazione della misura dell'aliquota del contributo di funzionamento; tali criteri non prevedono una soglia massima di contribuzione, mentre escludono la corresponsione del contributo al di sotto di un valore minimo (3.000 €).

A tale riguardo ed al fine di garantire il principio di proporzionalità ed equità della contribuzione tra tutti i soggetti obbligati, si ritiene che dovrebbe essere introdotta una soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa e/o gruppo di imprese (così come peraltro disposto per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), ovvero un'aliquota decrescente per scaglioni crescenti di fatturato. Ciò assume particolare rilevanza anche alla luce del trattamento differenziale previsto per il 2018 in favore delle imprese operanti nei servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti e interporti.

Con specifico riferimento ai gruppi di imprese, in cui la società madre è soggetta all'onere contributivo, si rileva la necessità di prevedere lo scomputo – dal fatturato rilevante di ciascuna impresa – dei ricavi infra-gruppo. Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, infatti, pur essendo costituiti da società autonome sul piano giuridico, sotto il profilo economico i gruppi di imprese devono essere considerati un'unica entità economica.



Vale rilevare, inoltre, che il sistema predisposto non tiene conto delle possibili operazioni straordinarie che realizzano fenomeni di cosiddetta “successione societaria”. Si fa, in particolare, riferimento all’eventualità che un determinato ramo d’azienda possa essere scisso e conferito in una nuova società, ovvero possa essere ceduto ad un altro soggetto (o, al contrario, acquistato da terzi). In tali ipotesi si pone il problema di individuare a quale delle imprese (*i.e.*, cedente/cessionaria) sia da imputare il fatturato realizzato dagli *asset* trasferiti, ai fini del calcolo degli oneri contributivi. Sarebbe, pertanto, utile regolare puntualmente la materia. A tal fine, si propone di adottare il criterio generale, secondo cui tutte le obbligazioni relative all’impresa/ramo d’azienda ceduto sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti ed obblighi esistenti in capo alla società/ramo d’azienda oggetto di cessione (tale criterio è utilizzato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dall’AEEGSI e dall’AGCOM). Nel caso di specie, dunque, il fatturato derivante dallo sfruttamento degli *asset* trasferiti dovrebbe essere attribuito al soggetto acquirente, in linea con la *ratio* sottesa all’assoggettamento di un’impresa al contributo, vale a dire l’essere, quest’ultima, destinataria dell’attività regolativa dell’Autorità. Coerentemente con quanto già osservato nell’ambito delle precedenti consultazioni sull’argomento, Trenitalia auspica che l’aliquota contributiva sia fissata per un orizzonte temporale più ampio di quello annuale (*i.e.* almeno triennale), al fine di consentire ai soggetti tenuti alla contribuzione - e in particolare a coloro che, come la scrivente, versano importi significativi - di conoscere con congruo anticipo l’onere contributivo.

Da ultimo, sarebbe auspicabile che codesta Autorità valutasse l’opportunità di garantire la massima trasparenza attraverso la pubblicazione non soltanto dell’ammontare complessivo dei contributi riscossi, ma anche dell’importo totale versato da ciascun settore regolato.

L’occasione è gradita per porgere
Cordiali saluti

Ilaria Anna De Dominicis